

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1287

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **CATALDO e SCUTARI**

*Presentata il 28 marzo 1960*

### Provvedimenti a favore dei comuni della Basilicata danneggiati da frane

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel dopoguerra alcuni comuni della Basilicata (Pisticci, San Fele, Craco, Tricarico, Trivigno, Valsinni, Roccanova, Ferrandina, Pomarico, Montalbano Jonico, Rotondella, Grassano) sono stati colpiti da frane che hanno danneggiato o addirittura distrutto immobili urbani destinati per lo più ad uso di abitazione, senza possibilità per i proprietari di essere risarciti dei danni subiti.

Per la verità il fenomeno è esteso a tutto il territorio nazionale e pertanto appare evidente l'opportunità di una legge generale sotto il profilo temporale e territoriale per il risarcimento dei danni provocati agli immobili urbani da calamità naturali.

La presente proposta invece è limitata territorialmente perché detta provvidenze solo per la Basilicata, dove ben il 78 per cento dei comuni sono classificati franosi, e dove negli ultimi tempi il fenomeno si è accentuato per cui sono stati adottati provvedimenti per fornire di alloggi i sinistrati, e per sopperire alle loro necessità immediate.

Bisogna subito dire, però, che la concessione degli alloggi non ha avuto alcun significato di risarcimento danni, essendo solo servita a fornire di una casa coloro che erano rimasti privi di abitazione, a qualunque titolo la occupassero; e che gli aiuti immediati del Ministero dell'interno, tramite le prefetture,

sono stati molto limitati. Esiguità ancora più manifesta se si tiene conto del fatto che prima dell'assegnazione degli alloggi i sinistrati sono stati sistemati in case private, la cui indennità di occupazione è stata posta a loro carico. E proprio per sopperire al disagio cui gli sfrattati sono andati incontro, e per metterli in condizione di non lasciare aperto alcun solco nei rapporti dei concittadini che hanno loro offerto alloggi senza essere pagati, è previsto nella proposta che si illustra uno stanziamento straordinario nel bilancio del Ministero dell'interno di lire 200 milioni: somma quindi da utilizzare per le indennità di occupazione, e per le altre attività assistenziali e di pronto intervento.

La proposta che si illustra è analoga a quella varata per i terremotati dell'Irpinia, e si richiama ai criteri posti a base della medesima, ma purtuttavia presenta delle particolarità: di qui la spiegazione della sua presentazione.

Infatti è prevista per il danneggiato la facoltà di riscattare l'immobile costruito con i fondi dello Stato (legge 12 aprile 1948, n. 1010, o altre leggi speciali) pagando soltanto l'eventuale differenza tra il contributo cui avrebbe avuto diritto e il costo dell'immobile medesimo.

È prevista la concessione di un ulteriore contributo per l'acquisto del suolo da parte

dei sinistrati che eventualmente non avessero ottenuto il suolo edificatorio in forza della legge 9 luglio 1908, n. 445. Infatti, mentre per il comune di Pisticci con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1960, n. 1568, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 30 dicembre 1960, nonché con successivo decreto presidenziale dell'anno 1968, l'abitato è stato incluso tra quelli da trasferire, sia pure parzialmente, a cura e spese dello Stato (così come per quello di Craco), e si sta provvedendo all'assegnazione delle aree a termine degli articoli 66, 67, 68 e 69 della soprarichiamata legge del 1908, non così è per gli altri comuni in cui il fenomeno è più limitato.

C'è poi un richiamo ai capi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 5 ottobre 1962.

La presente proposta era stata già avanzata nella passata legislatura in un testo quasi

uguale, e viene riproposta per tre motivi: 1) perché il Ministero dei lavori pubblici malgrado i ricorrenti impegni assunti in sede di bilancio di rivedere la legislazione del 1908 per la Calabria e la Basilicata non vi ha provveduto; 2) perché il fenomeno delle frane si va allargando e ripetendo; 3) perché costituisce un atto di giustizia verso i piccoli proprietari di immobili nei comuni colpiti, per la quasi totalità dei quali la casa non è fonte autonoma di reddito, bensì soddisfa uno dei bisogni principali.

Il precedente storico lo troviamo nella legge 445 del 1908 sui « provvedimenti per la Basilicata e la Calabria », la quale manifesta la propria insufficienza e richiede un rifacimento totale. Con la presente proposta pensiamo di offrire soltanto un aggiornamento ed una integrazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, in dipendenza dei movimenti franosi che hanno colpito i comuni della Basilicata è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1969.

È autorizzata inoltre la spesa di lire 200 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1969 per interventi di carattere assistenziale e di emergenza.

### ART. 2.

Nei comuni di cui all'articolo 1, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione dei contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale e commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso col limite di lire 4.000.000 per ciascuna unità distrutta o danneggiata.

Detti contributi sono commisurati:

a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare abitata personalmente o da un prossimo congiunto, che non risultino iscritti per l'anno 1968 nei

ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare;

b) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1968 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a lire 600 mila;

c) al 50 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1968 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a lire 600.000.

Se proprietario dell'unità immobiliare è soggetto diverso dalla persona fisica il limite di lire 600.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

I contributi di cui alle precedenti lettere b) e c) spettano anche ai proprietari di non più di tre unità immobiliari e per ciascuna di esse.

Per altro a favore dei proprietari che si trovano nelle condizioni di reddito di cui alla lettera b), il contributo è concesso nella misura del 70 per cento per la prima unità immobiliare e del 50 per cento per le altre due; per quelli che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera c) nella misura del 50 per cento per la prima e del 30 per cento per le altre due.

Ai prestatori di lavoro subordinato pubblici e privati, compete in ogni caso il contributo di cui alla precedente lettera a), sempreché a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1968 i redditi diversi da quelli della categoria C-1 e C-2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300 mila.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di proprietà per atto tra vivi verificatosi posteriormente alla data in cui il genio civile accertò ufficialmente l'esistenza del movimento franoso, il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del proprietario al quale spettò il contributo in misura minore. I proprietari hanno diritto al contributo anche se ricostruiranno l'immobile su area diversa da quella precedentemente occupata purché nell'ambito dello stesso comune oppure sull'area prescelta dagli organi competenti per il trasferimento dell'abitato colpito.

### ART. 3.

Ai fini della commisurazione dei contributi di cui all'articolo precedente, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati viene determinata

secondo i prezzi vigenti al momento della approvazione della perizia ancorché la ricostruzione avvenga su area diversa.

Il fabbricato ricostruito o riparato deve essere composto di unità immobiliari in numero non inferiore a quello delle unità immobiliari preesistenti.

In ogni caso il contributo sarà commisurato alla spesa necessaria entro i limiti di cui all'articolo 2.

ART. 4.

Per i lavori di riparazione ultimati entro sei mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro un anno dalla data di comunicazione dell'approvazione della perizia, il contributo di cui all'articolo 2 è elevato del 10 per cento.

ART. 5.

I cittadini dei comuni da trasferirsi che non avranno ottenuto l'area edificatoria a norma della legge 9 luglio 1908, n. 445, avranno diritto al contributo di cui all'articolo 2, commisurato, altresì, alla spesa occorrente per l'acquisto dell'area, entro il limite del 10 per cento del contributo concesso per la ricostruzione dell'immobile.

ART. 6.

La concessione dei contributi di cui all'articolo 2 è demandata ai competenti provveditori regionali alle opere pubbliche.

ART. 7.

A coloro ai quali sono stati concessi i contributi previsti dalla presente legge, saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli stadi d'avanzamento dei lavori.

ART. 8.

Fermo restando il disposto di cui all'articolo 6, i contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati prima dell'inizio dei lavori, ne

abbiano dato comunicazione al competente ufficio del genio civile o al comune, oppure questi abbiano comunque proceduto all'accertamento del danno.

La concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento stesso.

ART. 9.

I sinistrati che abbiano ottenuto alloggi costruiti in virtù della legge 18 dicembre 1952, n. 3136, che ratifica il decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, oppure appartamenti comunque costruiti da enti pubblici, qualora siano proprietari aventi diritto al contributo previsto dall'articolo 2, hanno facoltà di riscattare l'alloggio o l'appartamento, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, pagando la eventuale differenza fra il costo dell'alloggio e l'importo del contributo cui avrebbero avuto diritto, tenendo conto delle mensilità già pagate.

ART. 10.

Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

ART. 11.

All'onere di lire 4.200.000.000 di cui alla presente legge si farà fronte per l'esercizio 1969 mediante riduzione di pari importo del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti dai provvedimenti legislativi in corso.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1970 e 1971 saranno stanziati le ulteriori somme occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.